

Publicato il 30/05/2025

N. 01965 /2025 **REG.PROV.CAU.**  
N. **03875/2025 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3875 del 2025, proposto dalla dott.ssa Valentina Montaperto, rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

l'Azienda dei Colli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Cuccurullo, Rita Castaldo e Anna Rega, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

della dott.ssa Nunzia Cecere, non costituita in giudizio;

***per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 1295/2025, resa tra le parti.***

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Azienda dei Colli;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 il Cons. Roberto Prossomariti e viste le conclusioni delle parti come da verbale.

Considerato che:

- il TAR ha riconosciuto che *«I ricorrenti [...] affermano di aver tutti ottenuto un punteggio inferiore a 21/30 alla prova scritta e che, per effetto dell'attribuzione di ulteriori 2,4 punti (il punteggio corrispondente alle 4 risposte ritenute errate ma, secondo la loro prospettazione, esatte in quanto i quesiti somministrati ammettevano più di una risposta esatta) supererebbero la soglia di punti 21/30»*;
- tuttavia ha poi dichiarato inammissibile la domanda di alcuni ricorrenti perché *«la documentazione depositata a essi relativa non consente [...] di eseguire la “prova di resistenza”»*, rilevando, in particolare, che *«per la signora Montaperto non è stata depositata alcuna documentazione sulla prova sostenuta»*;
- in questa sede è sufficiente osservare che il punteggio ottenuto dalla odierna appellante alla prova scritta era riportato, come quello di tutti i partecipanti, nella graduatoria anagrafica depositata in giudizio dall'Amministrazione resistente (deposito del 28 dicembre 2023, allegato 8);
- tale documento avrebbe consentito agevolmente di effettuare la “prova di resistenza” anche con riferimento all'odierna appellante;
- quanto al *periculum in mora*, tuttavia, deve evidenziarsi che l'odierna appellante deduce che con l'attribuzione del punteggio aggiuntivo che le deriverebbe dall'accoglimento dell'appello, essa sarebbe collocata tra i vincitori;
- ne consegue che la sua assunzione sarebbe comunque garantita e nessuna utilità aggiuntiva potrebbe derivarle dalla sospensione della graduatoria.

Ad avviso del Collegio, sulla base di quanto sopra, le esigenze cautelari dell'appellante possono essere soddisfatte con una sollecita fissazione del merito, ai

sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Visti gli artt. 63, comma 1, e 64, comma 3, c.p.a., si ritiene necessario che l'Azienda Ospedaliera dei Colli depositi copia della prova scritta dell'odierna appellante, specificando se la stessa contiene i quattro quesiti giudicati ambigui nella sentenza impugnata, nonché le risposte dell'odierna appellante agli stessi.

Gli incombenti di cui sopra sono posti a carico della Azienda Ospedaliera dei Colli, riservata ogni determinazione in rito e in merito, nonché salva ogni ulteriore deduzione delle parti in vista della prossima udienza pubblica, fissata come in dispositivo per la prosecuzione del giudizio.

Considerato l'elevato numero di soggetti vincitori e idonei del concorso pubblico oggetto del presente giudizio, l'appellante è autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, con le seguenti modalità:

- i. la pubblicazione per estratto deve essere effettuata sul sito internet dell'Amministrazione resistente;
- ii. il relativo annuncio deve contenere l'indicazione degli estremi del ricorso in appello, del nome del ricorrente, della denominazione dell'Amministrazione intimata e della sentenza impugnata, un sunto dei motivi di gravame, l'indicazione dei nominativi dei controinteressati inseriti in graduatoria, l'indicazione del numero della presente ordinanza, con l'ulteriore avvertenza che l'avviso non dovrà essere rimosso dal sito dell'Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Consiglio e che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sezione "Consiglio di Stato – attività giurisdizionale";
- iii. l'integrazione del contraddittorio deve essere eseguita, a pena di improcedibilità dell'appello *ex art. 95, comma 4, c.p.a.*, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza a

cura della Segreteria della Sezione, e parte appellante è onerata di documentare l'intervenuto adempimento mediante deposito PAT nel successivo termine di 15 giorni.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'istanza cautelare nei limiti di quanto previsto dall'art. 55, comma 10, c.p.a. e, per l'effetto, fissa la discussione del merito all'udienza del 25 settembre 2025.

Dispone, a carico dell'Azienda Ospedaliera dei Colli, gli incumbenti istruttori di cui in motivazione, da eseguirsi entro il termine di venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Autorizza l'appellante a procedere all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, nelle modalità indicate in motivazione.

Condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.000 (mille/00), oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Giovanni Pescatore, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Prossomariti**

**IL PRESIDENTE**  
**Rosanna De Nictolis**

IL SEGRETARIO